



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
LA PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL
TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

Capo I - Principi generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità

Capo II - Assegnazione dei contributi

- Art. 3 Contributi per iniziative aventi rilevanza turistica
- Art. 4 Contributi per la promozione commerciale e artigianale e la valorizzazione delle produzioni locali
- Art. 5 Programmazione
- Art. 6 Beneficiari
- Art. 7 Modalità di presentazione delle istanze
- Art. 8 Termini di presentazione delle istanze
- Art. 9 Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi
- Art. 10 Modalità di concessione del contributo
- Art. 11 Utilizzo del marchio territoriale
- Art. 12 Responsabilità

Capo III - Modalità di erogazione e rendicontazione

- Art. 13 Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 14 Rendicontazione
- Art. 15 Riduzione del contributo
- Art. 16 Decadenza
- Art. 17 Spese ammissibili
- Art. 18 Spese non ammissibili
- Art. 19 Contributi inerenti alla Festa di Sant'Efisia

Capo IV - Disposizioni conclusive

- Art. 20 Informazione
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Trattamento dei dati
- Art. 23 Rinvio

Capo I

Principi generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui il Comune di Cagliari concede contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale.
2. Ai fini del presente regolamento, per contributo si intende l'erogazione di somme di denaro a favore dei soggetti di cui al successivo articolo 6, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza turistica e/o di promozione commerciale, artigianale e/o di valorizzazione delle produzioni locali.
3. Le iniziative per le quali è possibile chiedere il contributo hanno carattere pubblico, non hanno scopo di lucro e si svolgono nell'ambito del territorio comunale, oppure, se si svolgono fuori da tale ambito, presentano contenuti legati direttamente alla Città di Cagliari e mirano alla valorizzazione e alla promozione dell'immagine turistica della città e del suo patrimonio culturale, naturale o paesaggistico.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune concede contributi per sostenere e incentivare iniziative aventi potenziale rilevanza turistica e/o di sviluppo economico del territorio, promosse da soggetti pubblici e privati, in linea con gli obiettivi del Comune di Cagliari. Il Comune svolge tale attività assicurando nel contempo equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse a ciò dedicate.
2. La concessione di contributi ha lo scopo di favorire la sussidiarietà orizzontale nell'organizzazione di iniziative finalizzate alla crescita turistica della città, con l'obiettivo della creazione e del consolidamento dell'offerta e dell'immagine della Città di Cagliari, nonché a sostenere la promozione economico commerciale e lo sviluppo del tessuto produttivo cittadino.

Capo II

Assegnazione dei contributi

Art. 3 Contributi per iniziative aventi rilevanza turistica

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, il Comune di Cagliari concede contributi a sostegno della promozione turistica della città, per iniziative aventi valenza turistica.
2. Ai fini del presente regolamento, sono considerate iniziative con valenza turistica le attività volte ad attrarre flussi turistici nella città, durante tutto l'arco dell'anno, o a offrire ai turisti già presenti opportunità aggiuntive tese a qualificare la loro permanenza, o a promuovere comunque l'immagine di Cagliari quale destinazione turistica.

Art. 4 Contributi per la promozione commerciale e artigianale e la valorizzazione delle produzioni locali

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, il Comune di Cagliari concede contributi a sostegno della promozione commerciale e artigianale e per la valorizzazione delle produzioni locali, allo sviluppo economico, alla cooperazione e all'associazionismo delle piccole e medie imprese, volti in ogni caso alla salvaguardia e allo sviluppo del tessuto economico cittadino.
2. Ai fini del presente regolamento, sono considerate iniziative a sostegno della promozione commerciale e artigianale, le attività volte a valorizzare le produzioni locali, le aree cittadine a vocazione commerciale, le aree cittadine con potenzialità commerciali inserite in contesti produttivi disagiati, gli eventi collaterali a eventi commerciali e/o espositivi e in generale il tessuto produttivo cittadino.

Art. 5 Programmazione

1. Entro il mese di settembre di ciascun anno la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva un programma di valorizzazione dell'offerta turistica, nel quale stabilisce obiettivi generali e specifici per l'annualità successiva e individua i segmenti di offerta turistica che rispondono a tali obiettivi, attribuendo le relative risorse per la concessione dei contributi oggetto del presente regolamento nei limiti degli stanziamenti risultanti dall'ultimo bilancio pluriennale approvato.
2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene anche l'individuazione delle risorse da destinare alla promozione commerciale e artigianale e alla valorizzazione delle produzioni locali.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Servizio comunale competente per materia pubblica sul sito istituzionale del Comune di Cagliari il bando per l'assegnazione dei contributi.
4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, riprogramma l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in caso di successiva variazione degli stanziamenti di bilancio disposta dal Consiglio comunale o qualora, in esito al bando di cui al comma 3, residuino risorse non distribuite.

Art. 6 Beneficiari

1. Il Comune di Cagliari concede i contributi oggetto del presente regolamento e per le finalità di cui allo stesso a favore di:
 - a) persone giuridiche singole o formalmente associate;
 - b) soggetti pubblici.
2. I soggetti proponenti, anche se operatori economici, non si prefiggono scopi di lucro direttamente connessi alla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.
3. Sono esclusi dalla concessione dei contributi:

- a) i partiti politici e le organizzazioni sindacali;
 - b) le persone fisiche;
 - c) i soggetti che abbiano reso false dichiarazioni nelle procedure per l'erogazione di contributi da parte del Comune di Cagliari, per i tre anni successivi all'accertamento delle stesse;
 - d) i soggetti che occupano abusivamente immobili comunali o aree pubbliche;
 - e) i soggetti che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti del Comune di Cagliari, salvo che per gli stessi non sia stata concessa una rateizzazione in corso di regolare esecuzione.
4. Alla data di pubblicazione dei bandi, i richiedenti il beneficio devono essere costituiti da almeno un anno; detto vincolo non si applica alle forme associative in cui almeno il sessantacinque per cento degli aderenti sono costituiti da almeno un anno.

Art. 7 Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi sono presentate in bollo, salvo esenzioni di legge, secondo le modalità, i tempi, la forma, il contenuto e gli allegati indicati annualmente dal bando.
2. In caso di irregolarità non sostanziali, l'Ufficio richiede di perfezionare l'istanza oppure la documentazione allegata, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni consecutivi. Il bando chiarisce i casi in cui non è mai ammesso il soccorso istruttorio e elenca espressamente le irregolarità che danno luogo all'esclusione d'ufficio delle istanze.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, l'istanza è respinta.
4. Non sono ritenute ammissibili le istanze non coerenti con le finalità enunciate nel presente regolamento e non attinenti ai programmi adottati dal Comune di Cagliari, quelle che non indicano con chiarezza gli obiettivi e i potenziali destinatari, o quelle riconducibili al mero svolgimento delle attività imprenditoriali del soggetto. Non sono inoltre considerate ammissibili le istanze relative a iniziative con scopo di lucro o non aventi carattere pubblico o non direttamente legate alla città di Cagliari.

Art. 8 Termini di presentazione delle istanze

1. Il Comune di Cagliari, nel termine indicato all'articolo 5, comma 4, pubblica sul proprio sito istituzionale un apposito bando nel quale sono stabiliti i termini, le modalità di presentazione delle istanze e i criteri di valutazione delle stesse.
2. Le istanze relative a eventi di particolare rilevanza possono essere finanziate anche in deroga ai termini e alle condizioni fissate nel bando di cui al comma 1 e al di fuori del medesimo, previa deliberazione della Giunta comunale.
3. La modulistica necessaria è pubblicata sul sito del Comune di Cagliari.

Art. 9 Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi il Dirigente del Servizio competente nomina e presiede una Commissione tecnica che procede alla valutazione delle istanze pervenute e regolarizzate nei termini di cui ai precedenti articoli.
2. La commissione è composta, oltre che dal predetto dirigente, da due funzionari scelti fra tutti i funzionari comunali in servizio attivo, ivi compresi i funzionari assegnati al medesimo servizio competente per materia.
3. La commissione valuta le proposte di contribuzione di cui all'art. 3 del presente regolamento secondo i seguenti criteri di valutazione:
 - a) rilevanza del progetto ai fini della valenza turistica e della ricaduta sul territorio;
 - b) rilevanza del progetto ai fini delle potenzialità di comunicazione e promozione turistica;

- c) valutazione del piano finanziario;
 - d) caratteristiche esperienziali e professionali dei soggetti richiedenti;
 - e) misure di sostenibilità ambientale dell'iniziativa quali: riduzione della produzione e gestione dei rifiuti (ecostoviglie, acqua di rete, raccolta differenziata, ecc.) anche attraverso l'utilizzo di materiali ecologici e/o proveniente dal riciclo per gli allestimenti; riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti rinnovabili; riduzione degli impatti dei trasporti; azioni di coinvolgimento e comunicazione per l'adozione di comportamenti sostenibili durante lo svolgimento dell'evento.
4. La commissione valuta le proposte di contribuzione di cui all'art. 4 del presente regolamento secondo i seguenti criteri di valutazione:
- a) valenza dell'iniziativa ai fini della valorizzazione delle realtà produttive e delle risorse locali;
 - b) rilevanza della animazione e dell'attrattività dei flussi di persone nelle strade ricomprese nei tradizionali percorsi turistici e caratterizzati dalla presenza di esercizi commerciali;
 - c) rilevanza della manifestazione ai fini della rivitalizzazione delle aree che non sono caratterizzate dalla abituale frequentazione di turisti o che necessitano di un rilancio;
 - d) valutazione del piano finanziario;
 - e) caratteristiche esperienziali e professionali dei soggetti richiedenti;
 - f) maggior numero di soggetti aderenti all'evento operanti nel territorio interessato dall'iniziativa;
 - g) misure di sostenibilità ambientale dell'iniziativa quali: riduzione della produzione e gestione dei rifiuti (ecostoviglie, acqua di rete, raccolta differenziata, ecc.) anche attraverso l'utilizzo di materiali ecologici e/o proveniente dal riciclo per gli allestimenti; riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti rinnovabili; riduzione degli impatti dei trasporti; azioni di coinvolgimento e comunicazione per l'adozione di comportamenti sostenibili durante lo svolgimento dell'evento.
5. Il bando, che dettaglia i sopra elencati criteri introducendo anche sub-criteri di valutazione, indica le modalità di attribuzione del punteggio fra gli stessi e disciplina le relative modalità di ripartizione del budget assegnato alla contribuzione.
6. Al termine delle attività di valutazione, la commissione redige una proposta di graduatoria e la sottopone all'approvazione del Dirigente responsabile del Servizio competente per materia il quale approva gli atti della commissione e adotta il provvedimento di ripartizione fra i beneficiari dei budget assegnati a ciascuna azione.

Art. 10 Modalità di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente del Servizio competente.
2. Il contributo concesso è inderogabilmente vincolato al rimborso delle spese relative alle finalità per le quali è stato accordato e copre sino a un massimo dell'ottanta per cento delle spese ammissibili dell'iniziativa risultanti dal preventivo, nel quale nella parte spesa sono a tal fine specificatamente indicate tutte le spese previste distinte tra ammissibili e non ammissibili, individuate secondo l'elencazione riportata rispettivamente ai successivi articoli 17 e 18.
3. Il Servizio competente comunica ai soggetti che risultano beneficiari l'accoglimento dell'istanza e l'ammontare del contributo concesso e chiede la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo.
4. All'atto della comunicazione del contributo concesso, se l'importo dello stesso risulta inferiore al contributo richiesto, il Servizio assegna ai beneficiari interessati il termine massimo di 20 giorni per confermare la propria volontà di realizzare l'iniziativa senza variazioni rispetto al progetto valutato dalla Commissione.

5. La concessione di contributi non costituisce diritto ad altre future erogazioni e non determina un attivo, nel piano finanziario e/o nella esecuzione dell'iniziativa, in favore dei soggetti richiedenti.

Art. 11 Utilizzo del marchio territoriale

1. I beneficiari dei contributi utilizzano obbligatoriamente in tutto il materiale promozionale della propria iniziativa quali manifesti, locandine, pieghevoli, inviti e altro, il marchio territoriale del Comune di Cagliari, secondo il relativo vigente manuale di utilizzo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale all'atto della pubblicazione del bando.
2. Il bando disciplina le sanzioni applicabili sul valore del contributo concesso nei casi accertati di mancato e/o non corretto utilizzo del marchio territoriale.

Art. 12 Responsabilità

1. Le iniziative ammesse a contributo sono realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili rispondono direttamente agli organi competenti nei casi di violazione della normativa in materia di titoli abilitativi, sicurezza, diritti d'autore e similari, prestazioni previdenziali e assicurative, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico e di ogni altra disposizione relativa allo svolgimento dell'evento.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione di professionisti e qualsiasi altra prestazione.
3. Il beneficiario organizzatore dell'iniziativa assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione della stessa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per l'iniziativa stessa.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative, per le quali ha accordato i contributi finanziari.

Capo III

Modalità di erogazione e rendicontazione

Art. 13 Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi concessi sono cumulabili con le contribuzioni di altri enti pubblici, fermo restando che le entrate totali, comprensive dei benefici ricevuti a qualunque titolo, non possono superare nel complesso il cento per cento delle spese totali dell'iniziativa.
2. Se il soggetto richiedente risulta potenzialmente destinatario di altro contributo da parte di un diverso Servizio del Comune di Cagliari per lo stesso evento, opta per uno solo. È fatto comunque salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. La Giunta Comunale può motivatamente autorizzare l'erogazione di più contributi da parte di diversi Servizi comunali per una stessa iniziativa, in casi eccezionali e per la particolare valenza della medesima e comunque, per ciascun evento, per non più di una volta nel triennio.
4. L'erogazione del contributo è condizionata alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario, ove dovuta.
5. L'Amministrazione comunale, a richiesta del soggetto interessato, può concedere anticipazioni del contributo, in misura non superiore al settanta per cento dello stesso, previa produzione di garanzia fideiussoria.

Art. 14 Rendicontazione

1. Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, il beneficiario presenta, solo a mezzo di posta elettronica certificata e utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio competente, la documentazione sotto indicata, oltre ad eventuali altri dati o documenti specificatamente richiesti dal medesimo Servizio:
 - a) la relazione conclusiva dell'iniziativa che illustra i contenuti della stessa e i risultati raggiunti, evidenziando in particolare gli aspetti di valorizzazione del territorio e di promozione turistica e/o commerciale e attestante l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa nelle sedi, nelle date e con le modalità previste o riportante la descrizione delle eventuali modifiche intervenute e le relative motivazioni;
 - b) la rassegna stampa e la copia del materiale promozionale prodotto (locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario);
 - c) tre immagini in alta definizione e significative dell'iniziativa realizzata, originali e del tutto libere da diritti di terzi. Per tali immagini il beneficiario del contributo deve essere in possesso anche delle liberatorie di legge, manlevando il Comune di Cagliari da ogni responsabilità in merito al loro eventuale utilizzo. Il Comune di Cagliari, infatti, può utilizzare tali immagini, senza limiti temporali o territoriali, per i propri fini istituzionali di promozione turistica, senza che ciò comporti comunque alcun obbligo per il Comune stesso;
 - d) il rendiconto finanziario dettagliato e sottoscritto dal legale rappresentante, costituito dalla parte entrata e dalla parte spesa, le quali devono risultare a pareggio. Nella parte entrata sono indicate tutte le entrate che hanno finanziato l'iniziativa, indipendentemente dalla natura delle stesse; nella parte spesa sono inserite tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, di data anteriore al rendiconto e raggruppate per macro categorie similari;
 - e) l'elenco analitico di tutte le voci di spesa, con indicazione del tipo di documento fiscale (fattura o ricevuta fiscale), del numero e della data di emissione dello stesso, dell'oggetto della spesa, dell'importo complessivo e dei dati identificativi delle parti (partita IVA o codice fiscale e nominativo del fornitore del bene o servizio). L'importo totale delle voci di

spesa analiticamente elencate deve corrispondere al totale della voce spesa del rendiconto di cui alla precedente lettera d);

f) l'autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, da cui risulti:

- 1) il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario;
- 2) l'assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'art. 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". In caso di non assoggettamento, è dichiarato anche il motivo dello stesso;
- 3) che il soggetto beneficiario è in regola con gli adempimenti fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse;
- 4) gli estremi dei titoli abilitativi e/o dei provvedimenti autorizzativi acquisiti per lo svolgimento dell'iniziativa e l'ufficio o ente che li ha rilasciati, ivi incluse le concessioni di suolo pubblico e le autorizzazioni sanitarie, ove necessarie;
- 5) che il rendiconto di cui alla lettera d) del precedente comma 1 è vero e onnicomprensivo delle voci di entrata e di uscita sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
- 6) che per la realizzazione dell'iniziativa sono state sostenute le spese risultanti dai documenti giustificativi riportati nell'elenco di cui alla lettera e) del precedente comma 1, intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati;
- 7) l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo;
- 8) che la documentazione fotografica di cui alla lettera c) del precedente comma 1 è originale e del tutto libera da diritti di terzi, che per essa si è in possesso delle liberatorie di legge e che si tiene indenne il Comune di Cagliari da ogni responsabilità e da ogni eventuale pretesa economica di terzi derivante dall'utilizzo di essa da parte del Comune stesso.

1. Il beneficiario presenta la documentazione di cui al comma 1 entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo o, se successiva a quest'ultima, dalla data di realizzazione dell'evento. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detto termine, il beneficiario può richiedere al Servizio competente un differimento adeguatamente motivato, comunque non superiore a ulteriori tre mesi.
2. In caso di documentazione incompleta o non regolare, l'Ufficio richiede, per una sola volta, il relativo perfezionamento, assegnando un termine massimo di venti giorni dalla comunicazione.
3. Decorso tale termine senza che il beneficiario provveda al completamento o alla regolarizzazione richiesti, il contributo decade automaticamente senza la necessità di ulteriori comunicazioni e la relativa pratica viene archiviata.
4. La liquidazione del contributo avviene, in un'unica soluzione, fatto salvo il caso di anticipazione del contributo di cui all'art. 13, entro sessanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa e regolare.
5. Gli originali dei documenti fiscali utilizzati ai fini della rendicontazione sono conservati dal beneficiario, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso il proprio domicilio fiscale e resi disponibili, a richiesta del Comune di Cagliari, per la presa visione e le verifiche eventualmente necessarie.
6. Il Servizio competente all'erogazione dei contributi sottopone a verifica la veridicità di almeno il trenta per cento delle dichiarazioni rese a termini di legge, previa determinazione delle modalità di individuazione del campione.

Art. 15 Riduzione del contributo

1. Il totale delle spese ammissibili inserite nel rendiconto non può essere inferiore al preventivo di spesa presentato all'atto della concessione del contributo se non nella misura massima del venti per cento, salva l'attuazione del progetto come valutato dalla commissione di valutazione e fatto comunque salvo il rispetto del rapporto percentuale di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Il contributo è ridotto proporzionalmente se l'integrale liquidazione del contributo, sommato alle eventuali altre entrate, comporta il superamento del cento per cento delle spese sostenute ovvero se il valore del contributo da erogare è superiore all'ottanta per cento delle spese ammissibili rendicontate.
3. Il bando disciplina le riduzioni del contributo derivanti dall'applicazione di sanzioni per l'irregolare utilizzo del marchio territoriale del Comune di Cagliari.

Art. 16 Decadenza

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:
 - a) se il rendiconto relativo all'intervento ammesso a contributo è in avanzo o in pareggio anche in assenza del contributo comunale;
 - b) se le spese rendicontate riferibili a voci di spesa che hanno costituito oggetto di valutazione sono risultate a rendiconto inferiori a quelle preventivate, in misura tale da portare il punteggio complessivo assegnato dalla commissione al di sotto del valore minimo per l'accesso alla contribuzione, così come determinato nel bando;
 - c) mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo o modifica sostanziale del relativo programma;
 - d) mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo entro i termini prescritti;
 - e) non veridicità o gravi irregolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo;
 - f) accertamento della mancata acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'iniziativa e della mancanza o grave irregolarità nell'attuazione del piano di safety e di security;
 - g) accertamento a carico del beneficiario di un debito a qualunque titolo nei confronti del Comune di Cagliari, salvo che per lo stesso non sia stata concessa una rateizzazione in corso di regolare esecuzione;
 - h) mancato o utilizzo gravemente irregolare del marchio territoriale del Comune di Cagliari, secondo le modalità previste dal bando.

Art. 17 Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'importo di contributo liquidabile sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese, direttamente e strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo comunale, e sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario:
 - a) compensi erogati ai diretti partecipanti all'iniziativa quali, a titolo esemplificativo, artisti, gruppi folk, direttori artistici, saltimbanchi, guide, addetti stampa, operatori turistici, atleti, animatori e simili, e relative spese di viaggio, vitto e alloggio, salvo quanto stabilito al successivo articolo 18, comma 1, lettere d) e f);
 - b) spese per il personale dipendente, limitatamente alla quota parte riferibile all'organizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera f), e comunque in misura non superiore al quindici per cento delle spese totali ammissibili;

- c) spese di affitto dei locali o degli spazi utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa, per la sola durata della stessa e per lo svolgimento di eventuali prove e per il tempo di realizzazione degli allestimenti;
 - d) spese per il nolo e il trasporto di attrezzature tecniche;
 - e) spese per l'allestimento delle strutture e dei relativi impianti;
 - f) spese di pubblicità e di promozione o comunicazione;
 - g) spese per riprese audio-video e fotografiche;
 - h) spese relative ai diritti d'autore e similari e per assicurazione;
 - i) diritti di affissione, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e imposta di bollo;
 - j) spese per i prestatori d'opera occasionali, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
 - k) spese generali relative al consumo di energia elettrica, all'uso del telefono (solo se intestato al beneficiario), all'acquisto di cancelleria e di materiali di consumo e ai servizi amministrativi, di contabilità e di segreteria, limitatamente al periodo di realizzazione dell'iniziativa, per un importo massimo del cinque per cento delle spese totali ammissibili;
 - l) altre spese strettamente connesse e funzionali all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, salvo quanto specificato al successivo articolo 18.
 - m) per le attività per le quali è richiesto il piano di safety e di security: spese connesse alla redazione e all'attuazione del piano predetto.
2. Tutti i documenti giustificativi di spese sono intestati al beneficiario del contributo e sono chiari, con oggetto specifico e regolari ai fini fiscali, previdenziali e sociali.

Art. 18 Spese non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'importo di contributo liquidabile, non sono prese in considerazione le seguenti tipologie di spesa, le quali non sono ammissibili, ma sono comunque indicate dal beneficiario in sede di rendiconto:
- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili;
 - b) spese di consulenza;
 - c) spese di viaggio, vitto e alloggio relative a persone diverse dai diretti partecipanti all'iniziativa;
 - d) spese di viaggio, vitto e alloggio per soggetti residenti nel territorio del Comune di Cagliari o relativa Provincia o area metropolitana, anche se direttamente partecipanti all'iniziativa;
 - e) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
 - f) compensi e rimborsi spese a qualunque titolo corrisposti ad amministratori, rappresentanti, dirigenti, soci del soggetto beneficiario;
 - g) le spese generali eccedenti rispetto alla percentuale del cinque per cento ammissibile;
 - h) le spese relative al personale dipendente eccedenti rispetto alla percentuale del quindici per cento ammissibile;
 - i) tutte le spese non direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, anche se intestate al beneficiario del contributo.
2. Ai fini della liquidazione del contributo, non sono ammessi scontrini fiscali, autocertificazioni, incluse dichiarazioni sull'uso del mezzo e consumo del carburante, ricevute non fiscali o similari.

Art. 19 Contributi inerenti alla Festa di Sant'Efisio

1. L'Amministrazione Comunale concede, nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio annuale, un contributo ai gruppi di devoti che partecipano alla Festa di Sant'Efisio indossando l'abito tradizionale.

2. Le modalità e i termini di concessione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, che fissa altresì i termini entro i quali deve essere presentata, a pena di decadenza, la relativa rendicontazione.

Capo IV

Disposizioni conclusive

Art. 20 Informazione

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune di Cagliari assicura la più ampia informazione e pubblicità sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d'accesso, sui contributi erogati e sui relativi beneficiari, anche attraverso le pubblicazioni sul proprio sito istituzionale previste dalla vigente normativa.

Art.21 Sanzioni

1. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporta la segnalazione alle competenti autorità per i provvedimenti conseguenti, la decadenza dal contributo concesso e la restituzione del medesimo, se già liquidato, aumentato degli interessi di legge, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno per il Comune di Cagliari; comporta inoltre l'esclusione dai contributi e altri benefici comunali per i successivi 3 anni.

Art. 22 Trattamento dei dati

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 23 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.